

COMUNE DI LUSIGLIE'
(Provincia di Torino)

**ACCORDO RELATIVO ALLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA**

Utilizzo fondo per l'anno 2015

Ipotesi firmata il 02/12/2015

Parere collegio revisori il 16/12/2015 prot. 2222.....

Contratto firmato il.....20-01-2016.....

Inviato il.....20/01/2016.....

10



A
1

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di GENNAIO alle ore 15,00 circa, in Lusigliè, nel Palazzo Comunale, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL è così composta:

- per la parte pubblica:

DI MONTE DR. Pietrantonio

Segretario Comunale

- per la parte sindacale:

Sig.ra Domenica ROSSEBASTIANO

R.S.U.

- per le organizzazioni sindacali territoriali di categoria:

FP CGIL

Assente

CISL FP

Diego TRUFFA

UIL FPL

Assente

PREMESSO


- che in data 18/12/2013 è stato sottoscritto l'accordo per la costituzione e l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013;
- che è intenzione delle parti addivenire all'accordo per l'anno 2014 in ordine agli argomenti predetti;
- che in data 15/10/2014 con determina n. 77 è stato istituito il fondo;
- che in data 05/11/2014 si è stipulata la preintesa fra le parti
- visto il parere del Revisore pervenuto in data 20/11/2014 al prot. 1897

Tanto premesso, le parti concordano quanto segue:

1. i criteri e le modalità applicative di selezione per la produttività e le progressioni orizzontali sono gli stessi adottati per gli anni precedenti.
2. il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 1/4/99 in particolare, per l'anno 2014 le risorse relative al comma 1 dello stesso articolo sono così quantificate:

	Anno
	2014
FONDO UNICO CONSOLIDATO	€ 7.366,81
Lettera d) primo comma art. 15	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	
Lettera e) primo comma art. 15	

<p>Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività Individuale e collettiva)</p>	
<p>Lettera k) primo comma art. 15</p>	
<p>Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</p>	
<p>Secondo comma art. 15</p>	
<p>Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.</p>	
<p>Quarto comma art. 15</p>	
<p>Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità</p>	
<p>Quinto comma art. 15</p>	
<p>In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA ALL'INCREMENTO D'ORGANICO dal 2004</p>	
<p>Quinto comma art. 15</p>	
<p>In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI</p>	<p>€ 1.447,14</p>
<p>ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2</p>	



Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004. ACCERTATE NELL' ANNO SI CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO	
ART 32 c7. ccnl 16.10.03	
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	
Art.8 comma 2 ccnl 2006-2007	
1. Gli enti locali, nel quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
Art.4 comma 2 ccnl 2008-2009	
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 e a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%; b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.	
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	€ 1.447,14
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente	
Risparmi del fondo anno precedente	
TOTALE FONDO ANNUALE	€ 8.813,95




3. A valere dal 2015 le parti concordano di avviare le progressioni orizzontali a tal fine concordano sui seguenti criteri generali:

- L'amministrazione riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dall'articolo 62 del D.lgs. 150/2009, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
- La progressione economica è attribuita in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- L'ammontare delle risorse da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle disponibilità del Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è determinato in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa Aziendale;
- Partecipa alle selezioni per le progressioni economiche il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nell'Ente e nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;
- Requisito minimo per l'accesso alla progressione economica è una valutazione triennale, per ogni anno del triennio, di almeno 90% e il non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto nel triennio precedente;
- A tal fine il personale appartenente alla Categoria per la quale sono previste progressioni, è inserito in una graduatoria in base al punteggio riportato. Il punteggio è calcolato come somma del punteggio ottenuto per ogni singolo anno per il triennio a cui si riferisce la progressione economica. A parità di punteggio verrà tenuto nel seguente ordine dei seguenti criteri:
 - Valutazione conseguita nell'ultimo anno preso in considerazione nella selezione;
 - Dipendenti che da più tempo non riceve progressioni;
- In deroga a quanto sopra, per le progressioni 2015 varranno esclusivamente le valutazioni relative all'anno in corso;
- Nel caso in cui non vi sia personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5, viene preso in considerazione la valutazione ottenuta nell'arco dei cinque anni precedenti e ha diritto a partecipare alle selezioni per la progressione economica chi nell'arco del quinquennio ha ottenuto almeno tre valutazioni superiori al 90%;
- In caso di assunzione di dipendente mediante mobilità da altro ente l'importo della progressione orizzontale eventualmente in godimento, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL 22.1.2004 è a carico delle risorse decentrate stabili.
- Pertanto per il 2015 le parti concordano di effettuare progressioni per una quota pari ai $\frac{3}{4}$ del personale in servizio ed in modo particolare $\frac{2}{4}$ per l'Area tecnica manutentiva e $\frac{1}{4}$ per l'Area Amministrativa. Il restante $\frac{1}{4}$ effettuerà la progressione eventualmente a valere dal 2016, nei limi delle risorse disponibili e delle disposizioni di legge;
- Eventuali economie generate dalle progressioni verranno ridistribuite nella produttività generale anno 2015;

4. Pertanto per l'anno 2015 il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ammontante a € 8.813,95 verrà utilizzato come segue:

UTILIZZO FONDO	
	Anno
	2015
fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl 1.4.99 stanziato	€ 2.132,28
Fondo (presunto) per le nuove progressioni	€ 950,00
a) Inquadramento ex led	

totale utilizzo fondo progressioni	€	3.082,28
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott.03	€	1.439,24
d) Indennità di turno		
e) rischio	€	180,00
f) maneggio valori		
L'indennità giornaliera è fissata in lire		
g) reperibilità		
h) disagio		
i) indennità particolari posizioni	€	3.200,00
i.1) indennità particolari responsabilità		
Fruiscono della indennità le posizioni:		
l) centri estivi asili nido art 38 comma 6 CCNL 14-9-2000 code	€	-
m) Indennità educatori asilo nido art. 6 CCNL biennio 00-01	€	-
n) fondo per le posizioni organizzative	€	-
o) produttività individuale e collettiva	€	912,43
prelevamento fondo da lett.a) a lett.o)	€	8.813,95
Lettera k) primo comma art. 15 RIF 109		
Lettera K) primo comma art.15 RIF Messi art.10 l.265/99	€	-
Lettera k) primo comma art. 15 RIF anagrafe		
Lettera k) primo comma art. 15 RIF ICI	€	-
tot utilizzo lettera k)		
Quarto comma art. 15	€	-
tot utilizzo comma quarto art. 15	€	-
Lettera d) primo comma art. 15		
SPONSORIZZAZIONI	€	-
BANCA DELLE ORE maggiorazione oraria	€	-
totale utilizzo fondo	€	8.813,95

6

4 - Il presente accordo si intende sottoscritto dalle parte ed immediatamente efficace quando:

- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL ;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale e

sentito il parere del revisore dei conti.

Lusigliè li, 20/01/2016


Per la parte pubblica:


Segretario Comunale
(dott. DI MONTE DR. Pietrantonio)



Per la parte sindacale:

R.S.U.
(Domenica ROSSEBASTIANO)





Per le Organizzazioni Sindacali:

CISL FP
(Diego TRUFFA)